

**COPERTURA ASSICURATIVA  
DELLE SPESE LEGALI E PERITALI**

**Lotto 4 – Ambito 4.1**

DEFINIZIONI.....	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	3
Art. 1: Durata del contratto.....	3
Art. 2: Gestione del contratto.....	3
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	3
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	4
Art. 5: Facolta' di recesso.....	4
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE.....	5
Art. 6: Oggetto dell'assicurazione.....	5
Art. 7: Validita' temporale.....	6
Art. 8: Somme assicurate.....	6
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE.....	7
Art. 9: Esclusioni.....	7
Art. 10: Denuncia dei sinistri.....	7
Art. 11: Gestione delle vertenze.....	7
Art. 12: Coesistenza di altre assicurazioni.....	8
Art. 13: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede.....	8
Art. 14: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso).....	9
Art. 15: Trattamento dei dati.....	9
ESTENSIONI DI GARANZIA.....	9
Art. 16: Operatori di vigilanza ecologica volontaria.....	9
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA.....	<b>Errore. Il s</b>

## DEFINIZIONI

---

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione: Comune di Cinisello Balsamo, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Societa': la Compagnia assicuratrice ...;

Broker: Willis Italia SpA;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Sinistro: il verificarsi della controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 1: Durata del contratto**

---

Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' della Amministrazione contraente, come anche della Societa' assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste.

E' altresì facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa', entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche per i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio – qualora la Societa' accolga tale richiesta - pari a 90/360 del premio annuale che verrà corrisposto dalla Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

### **Art. 2: Gestione del contratto**

---

La gestione del contratto e' affidata a Willis Italia SpA, in qualita' di broker di assicurazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi e' liberatorio per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

### **Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

#### **Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

L'Amministrazione pagherà alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro 90 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 5: Facoltà di recesso**

---

Avvenuto un sinistro e sino al 60° giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90° giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata R.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Amministrazione la parte di premio non consumato, al netto delle imposte.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

---

### Art. 6: Oggetto dell'assicurazione

---

La Società si obbliga ad assumere in proprio, nel limite delle somme assicurate, le spese che la Amministrazione - debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi per assistere in sede processuale e stragiudiziale i propri:

◇ Amministratori

◇ Dipendenti, Dirigenti, Segretario C.le e Direttore G.le

sia in servizio / carica in vigenza di polizza che precedenti, per fatti ed atti connessi all'espletamento del mandato e servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Amministrazione stessa.

Gli oneri a carico della Società si riferiscono specificatamente:

1. agli onorari e alle competenze del legale incaricato;
2. agli onorari e alle competenze dei periti di parte e di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
3. alle spese giudiziarie;
4. alle spese da liquidare alla controparte nei casi di soccombenza o a essa dovute in caso di transazione.

La garanzia è operante per:

- a) pretese risarcitorie verso terzi per fatti illeciti di questi, compresi quelli conseguenti alla circolazione stradale di mezzi non di proprietà od in uso al Contraente durante il loro uso per motivi di servizio;
- b) pretese risarcitorie di terzi per danni extracontrattuali, purché siano stati adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 C.C., gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile, se esistente;
- c) controversie di diritti civili nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte;
- d) imputazioni per fatto colposo o contravvenzioni, comprese quelle conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa o tributaria, nonché quelli derivanti da circolazione stradale se conseguenti ad incidente;
- e) imputazioni penali per delitto doloso, purché gli assicurati vengano prosciolti od assolti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, o per estinzione per qualunque causa del reato o per archiviazione del procedimento;
- f) giudizio contabile da parte della Corte dei Conti, purché gli assicurati vengano definitivamente prosciolti ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della Legge 20/94, come modificato dall'art. 3 della Legge 639/96; la garanzia è operante per la quota di spese non sostenuta dall'eventuale assicuratore di responsabilità patrimoniale dell'assicurato.

La garanzia comprende le spese originate dalla costituzione di parte civile, nel caso di imputazioni penali degli assicurati.

La garanzia e' altresì operante per gli eventi riconducibili agli adempimenti di cui ai disposti dei D. Lgs. n. 626/94, n. 494/96, n. 196/2003 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 7: Validita' temporale**

---

La Societa' e' impegnata per i fatti per i quali la necessita' di ricorrere alla azione di tutela in base alle garanzie previste dal presente contratto emerge per la prima volta:

1. durante il tempo dell'assicurazione, in conseguenza di un evento originario accaduto durante la vigenza del presente contratto o entro i tre anni antecedenti la sua decorrenza, e/o
2. entro un anno dalla scadenza naturale del presente contratto, in conseguenza di un evento originario accaduto durante il tempo dell'assicurazione.

#### **Art. 8: Somme assicurate**

---

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di euro 30.000,00 per ciascuna azione di tutela, con un limite complessivo di esborso da parte della Societa' pari a euro 100.000,00 per anno assicurativo.

## **CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 9: Esclusioni**

---

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- ◇ le controversie relative a rapporto di lavoro e sindacali,
- ◇ il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere,
- ◇ gli eventi connessi ad inquinamento non accidentale,
- ◇ le controversie tra Assicurati.

### **Art. 10: Denuncia dei sinistri**

---

Gli Assicurati devono dare immediata comunicazione alla Società, per il tramite del broker, della loro intenzione di iniziare la tutela dei propri interessi, specificando tutti quegli elementi atti a consentire la valutazione del fatto.

E' facoltà dell'Assicurato indicare alla Società, nella denuncia, il legale e/o il perito di sua fiducia residente nel luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente, fermo restando che sarà la Società a conferire l'incarico al professionista indicato dall'Assicurato o, in assenza, da essa scelto, mentre l'Assicurato rilascerà la necessaria procura, salvo i casi:

1. di cui alla lettera d) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, relativamente alle imputazioni per inadempimenti in materia amministrativa,
  2. di cui alla lettera e) dell'Oggetto dell'assicurazione,
- per i quali l'incarico verterà conferito al professionista direttamente dall'Assicurato.

L'Assicurato e' tenuto inoltre a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti, regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, che si riferiscono al caso, nonché tutti gli atti che la Società esplicitamente richieda, entro dieci giorni dalla predetta comunicazione, ovvero dal loro ricevimento.

### **Art. 11: Gestione delle vertenze**

---

La Società si impegna ad esperire preventivamente ogni azione al fine di addivenire alla "bonaria" definizione della vertenza.

Qualora l'Assicurato e la Società non concordino sulla possibilità di esito favorevole di un procedimento o di un ricorso al Giudice superiore, l'Assicurato che procederà in proprio ha diritto di ottenere dalla Società il rimborso delle spese sostenute, se il risultato che ne consegue sia favorevole.

Per i casi di cui ai punti 1. e 2. dell'art. Denuncia dei sinistri, la liquidazione da parte della Società verterà effettuata solo dopo la conclusione del procedimento.

L'Assicurato si impegna a rinunciare ad ogni iniziativa od azione inerente la vertenza denunciata, senza il preventivo consenso della Società.



## **Art. 12: Coesistenza di altre assicurazioni**

---

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l'evento risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni, ossia per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **Art. 13: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede**

---

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta per il totale delle retribuzioni annue lorde (al netto delle ritenute per oneri previdenziali) erogate al personale dipendente, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle retribuzioni erogate.

Trascorso senza esito il termine sopra indicato l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati; per i contratti scaduti la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

#### **Art. 14: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)**

---

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società'.

Compagnia ...	Quota ... % - Delegataria
Compagnia ...	Quota ... %
Compagnia ...	Quota ... %

#### **Art. 15: Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società', Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **ESTENSIONI DI GARANZIA**

---

#### **Art. 16: Operatori di vigilanza ecologica volontaria**

---

Alle condizioni tutte della presente polizza, salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, si assicurano gli Operatori di Vigilanza Ecologica Volontaria incaricati dall'Amministrazione di monitorare e controllare le aree verdi situate sul territorio comunale e, principalmente, dei parchi pubblici, compresa l'opera di prevenzione di eventuali danneggiamenti al patrimonio vegetale ed alle strutture presenti e di usi impropri delle aree e dell'attività del corretto utilizzo dello stesso.

#### **CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA**

---

Retribuzioni erogate	Aliquota promille
----------------------	-------------------

---

euro 13.000.000,00

..

---

Totale premio imponibile

euro ...

Imposte

euro ...

Totale premio lordo annuo

euro ...